

Dichiarazione



Dichiarazione 04/2022 sulle opzioni di configurazione per un euro digitale nell'ottica della tutela della vita privata e della protezione dei dati

Adottata il 10 ottobre 2022

Il comitato europeo per la protezione dei dati ha adottato la dichiarazione seguente:

Nel luglio 2021 la Banca centrale europea (BCE) ha deciso di avviare una fase di analisi di 24 mesi per la potenziale realizzazione di un euro in formato digitale, con l'obiettivo, in caso di conferma, di procedere all'emissione nei successivi due o tre anni¹.

Visti i possibili rischi elevati per i diritti e le libertà fondamentali che la realizzazione di tale progetto potrebbe comportare per i cittadini europei, il comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha pubblicato una lettera² nella quale ricorda il principio della tutela della vita privata e della protezione dei dati fin dalla progettazione e come impostazione predefinita, offrendo inoltre la propria consulenza sul tema durante la fase di analisi. In seguito alla risposta positiva della BCE, l'EDPB ha avviato riunioni di esperti con il responsabile della protezione dei dati e con il team operativo dell'euro digitale, che sono stati molto utili per comprendere meglio il progetto. Questi scambi hanno permesso all'EDPB di fornire riscontri periodici al team operativo della BCE per quanto riguarda le implicazioni strategiche del progetto in relazione alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati.

Nel febbraio 2022 la Commissione europea ("la Commissione") ha annunciato l'intenzione di presentare un progetto di atto normativo dell'UE a sostegno dell'introduzione dell'euro digitale nel diritto dell'UE nel 2023³. Infine l'Eurogruppo ha tenuto diverse discussioni tematiche nel 2021 e nel

¹ Per maggiori informazioni cfr. [Risposte alle domande più frequenti sull'euro digitale \(europa.eu\)](https://europa.eu/risposte-alle-domande-piu-frequenti-sull-euro-digitale), domanda 8.

² https://edpb.europa.eu/system/files/2021-07/edpb_letter_out_2021_0111-digitaleuro-toecb_en_1.pdf.

³ Commissione europea, Stato dell'Unione, lettera d'intenti https://state-of-the-union.ec.europa.eu/system/files/2022-09/SOTEU_2022_Letter_of_Intent_IT_0.pdf.

2022 per seguire i principali aspetti strategici del progetto, compresi quelli relativi alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati.

Poiché il Consiglio direttivo della BCE ha recentemente assunto alcune decisioni su un primo sottoinsieme di opzioni di configurazione emerse durante la fase di analisi, in particolare per quanto riguarda la disponibilità online/offline dell'euro digitale, il livello di tutela della vita privata dei dati e i meccanismi di trasferimento, l'EDPB desidera rammentare per iscritto le indicazioni fornite e la posizione espressa nello scorso anno.

Tutela della vita privata e protezione dei dati fin dalla progettazione e come impostazione predefinita

In via preliminare l'EDPB ricorda¹ che un livello molto elevato di tutela della vita privata e protezione dei dati, adeguato alle aspettative espresse dai cittadini, è fondamentale per garantire la fiducia degli europei nel futuro euro digitale, aspetto, questo, che rappresenta un fattore chiave per il successo del progetto. Rispetto al contante fisico e ai suoi vantaggi in termini di tutela della vita privata e libertà, è certo che il valore distintivo della proposta di euro digitale in un panorama di pagamenti già altamente competitivo ed efficiente sarebbe costituito dal suo elevato livello di tutela della vita privata, che spetta al settore pubblico garantire e che rappresenterebbe un fattore decisivo ai fini della sua adozione da parte dei cittadini dell'UE. Per questo motivo la configurazione dell'euro digitale dovrebbe assomigliare il più possibile a quella del contante fisico.

L'EDPB raccomanda che, al fine di soddisfare i principi della tutela della vita privata e della protezione dei dati fin dalla progettazione e come impostazione predefinita in conformità delle disposizioni applicabili in materia, la fase di analisi dovrebbe esaminare diverse soluzioni tecnologiche, già disponibili o comunque scalabili in un lasso di tempo ragionevole, per consentire un confronto tra le diverse opzioni di configurazione tenendo conto della tutela della vita privata e della protezione dei dati. A tale proposito, le opzioni di configurazione adottate dalla BCE dovrebbero basarsi su una valutazione documentata dell'impatto di tutti i rischi in questione e dovrebbero privilegiare comunque tecnologie innovative che migliorano la tutela della vita privata (ad es. contante elettronico, *Zero Knowledge Protocol*).

A questo punto della fase di analisi il Consiglio direttivo della BCE ha approvato alcune opzioni di configurazione relative alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati, in base alla natura della convalida delle transazioni e al tipo di utilizzo (online o offline) dell'euro digitale, come risulta dai documenti sottoposti a consultazione pubblica dalla BCE⁴ e come confermato dalla *Relazione della BCE sui progressi della fase di analisi per un euro digitale* recentemente pubblicata⁵.

Evitare la convalida e il tracciamento sistematici delle transazioni

L'EDPB osserva che lo "scenario di base" scelto dalla BCE sarebbe quello di sviluppare una forma di euro digitale disponibile online e con transazioni convalidate da una terza parte⁵. Tale opzione di configurazione comporterebbe la piena visibilità di alcuni dati personali (compresi quelli relativi alle

⁴https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/investigation/governance/shared/files/ecb.degov220504_fou_nddesignoptions.en.pdf?6350327ade6044017df4df0a8812b7dc.

⁵https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/investigation/profuse/shared/files/dedocs/ecb.dedocs22092_9.en.pdf; pagg. 5-8 (solo in EN).

transazioni) per tale terza parte ai fini della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). L'introduzione di una modalità offline, con transazioni e depositi privati per i pagamenti di prossimità di minor importo, e di un approccio di "tutela selettiva della vita privata"⁵ per la modalità online, in cui solo le transazioni di importo elevato sarebbero soggette a controlli antiriciclaggio e per il contrasto al finanziamento del terrorismo, sono elementi descritti come "ulteriori rispetto allo scenario di base" e bisognosi di approfondimenti.

Per soddisfare gli obiettivi strategici sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta europea dei diritti fondamentali e rispettare il livello elevato di tutela della vita privata che solo il settore pubblico è in grado di offrire, potrebbe non essere opportuno prevedere sempre la convalida delle transazioni ad opera di una terza parte. I controlli normativi, se necessari, generalmente dovrebbero essere eseguiti *ex post* e in modo mirato, in presenza di un rischio specifico di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La convalida di tutte le transazioni (ossia di ogni singola transazione) in euro digitali potrebbe non essere in linea con i principi di necessità e proporzionalità in materia di protezione dei dati, come interpretati dalla giurisprudenza della CGUE⁶.

Soglia di riservatezza, sia offline che online

In questo contesto l'EDPB suggerisce di introdurre nello scenario di base, sia per le modalità offline che per quelle online, una "soglia di riservatezza", ossia un importo della transazione al di sotto del quale la transazione non è tracciata, così da rassicurare i cittadini sulla riservatezza dei pagamenti quotidiani in euro digitali e rispecchiare il ridotto rischio che essi comportano in termini di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Tale assenza di tracciabilità significa che le transazioni di importo ridotto non sono soggette a controlli e non vengono registrate dall'intermediario.

L'EDPB raccomanda inoltre che il modello dell'euro digitale sia strutturato quanto più possibile secondo un'architettura peer-to-peer, sia offline che online, anziché sulla base di *account* individuali. Nel caso in cui sia necessario disporre di un *account* individuale per il funzionamento dell'euro digitale, l'EDPB raccomanda di valutare se e in che modo ridurre le interconnessioni con i conti bancari o di moneta elettronica alla sola fase in cui gli utenti effettuano prelievi da o versamenti sul portafoglio di euro digitali, come avviene attualmente con gli sportelli ATM⁷.

Necessità di un quadro normativo specifico

L'EDPB raccomanda inoltre di mettere a punto un quadro giuridico specifico per l'euro digitale, che dovrebbe disciplinare in modo preciso gli aspetti della protezione dei dati nonché della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, oltre ad altre questioni di carattere giuridico. In effetti l'attuale quadro giuridico sui pagamenti elettronici⁸ non sembra essere adeguato a uno strumento come l'euro digitale, che ha caratteristiche radicalmente diverse dagli altri mezzi di pagamento

⁶ Cfr. in particolare: La Quadrature du Net e a. (causa C-511/18, sentenza del 6 ottobre 2020), ECLI:EU:C:2020:791; Tele2 Sverige AB (causa C-203/15, sentenza del 21 dicembre 2016), ECLI:EU:C:2016:970; Ministerio Fiscal (causa C-207/16, sentenza del 2 ottobre 2018), ECLI:EU:C:2018:788.

⁷ Sportelli automatici o casse bancarie automatiche utilizzati per i prelievi di contante.

⁸ Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica e direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

elettronici esistenti per quanto riguarda gli obiettivi strategici e il livello di fiducia necessario per soddisfare le aspettative del pubblico. L'EDPB raccomanda che tale quadro giuridico specifico faccia parte dello "scenario di base" previsto dalle istituzioni dell'UE.

L'EDPB accoglie quindi con favore l'intenzione della Commissione di proporre tale quadro giuridico nel 2023 ed è pronto a fornire indicazioni pertinenti alla Commissione e ai legislatori per assicurare il giusto equilibrio tra la protezione dei dati e altri obiettivi, come la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, tenendo conto di tutti gli obiettivi pertinenti dell'introduzione dell'euro digitale. Tali indicazioni potrebbero basarsi sulla presente dichiarazione, su riunioni informali, se necessario, e su un parere congiunto dell'EDPB e del GEPD sul progetto di atto normativo della Commissione.

Per quanto riguarda l'adeguata valutazione preventiva dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, l'EDPB rammenta che sarà necessaria una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati in conformità delle attuali normative in materia. L'EDPB raccomanda inoltre di effettuare congiuntamente le valutazioni dei rischi relativi alla tutela della vita privata e alle misure di contrasto del riciclaggio/del finanziamento del terrorismo, al fine di analizzare e attenuare in modo complessivo entrambi i rischi, che sono in certa misura correlati, prima di proporre opzioni di configurazione specifiche.

Incoraggiare il dibattito pubblico democratico

L'EDPB invita, infine, la BCE e la Commissione a promuovere il dibattito pubblico sulla protezione dei dati personali nei pagamenti digitali. Secondo l'EDPB, la BCE e la Commissione potrebbero trarre beneficio dal contributo fornito dalla società civile e dal mondo accademico rispetto ai meccanismi atti ad assicurare che il progetto dell'euro digitale soddisfi, concretamente, i più elevati standard in materia di tutela della vita privata e protezione dei dati.

L'EDPB accoglie con favore gli scambi proficui avuti finora con il team operativo dell'euro digitale della BCE ed è pronto a fornire ulteriore consulenza alla BCE nel corso della fase esplorativa, rivedendo e approfondendo le opzioni di configurazione previste, come contributo fondamentale per il successo di un progetto di euro digitale che rispetti i diritti fondamentali di protezione dei dati delle persone.

Per quanto riguarda l'implementazione dell'impiego del prototipo nel commercio elettronico⁹, l'EDPB raccomanda di verificare che la proposta sia pienamente in linea con la sentenza Schrems II e con le altre norme applicabili in materia di protezione dei dati.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

(Andrea Jelinek)

⁹ <https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/news/html/ecb.mipnews220916.en.html>.